



Disciplinare per l'accesso con natanti nel tratto del Fiume Candigliano a monte del bacino della diga del Furlo (art. 68 del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo")

Articolo 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano la sicurezza e la regolarità della navigazione sulle acque del fiume Candigliano, nel tratto a monte del bacino della diga del Furlo, ricadente all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo", in forme compatibili con la salvaguardia fluviale ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.
2. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore può stabilire il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi e/o stabilire un numero massimo di presenze giornaliere.

Articolo 2. Divieti

1. Sulle acque del fiume Candigliano, nel tratto a monte del bacino della diga del Furlo, ricadente all'interno della RNS, sono vietati la balneazione e l'uso delle imbarcazioni di qualsiasi tipo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle unità pubbliche in servizio di soccorso.
3. L'Ente gestore può autorizzare l'uso di piccoli natanti mossi da remi o pagaia (come canoa canadese, kayak, water bike).

Articolo 3. Autorizzazioni alla navigazione

1. Il tratto di fiume navigabile è quello indicato all'art. 68 del Regolamento attuativo, Allegato I) corrispondente al tratto compreso tra l'ansa del parco "La Golena" procedendo verso monte, fino al confine occidentale della Riserva.
2. Sono ammessi punti di approdo di tipo naturale solo sulla sponda sinistra, come individuato nella cartografia di cui all'Allegato I) del Regolamento attuativo.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla navigazione, i soggetti richiedenti (associazione sportive dilettantistiche, gruppi e/o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo), dovranno presentare apposita domanda.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. l'oggetto della richiesta;
 - c. la natura e la durata dell'attività, specificando la data di svolgimento;
 - d. estremi della polizza assicurativa per la copertura di danni a persone o cose.
5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area protetta.
6. Al soggetto responsabile dell'organizzazione delle attività sarà demandata la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti.
7. Il soggetto responsabile dovrà stipulare opportuna assicurazione che permetta di coprire eventuali danni a persone o cose durante la navigazione.
8. Con il rilascio dell'autorizzazione, il responsabile dell'organizzazione esonera espressamente l'Ente gestore da ogni responsabilità al riguardo.
9. L'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati, di competenza di questa o altre amministrazioni.
10. L'istanza di autorizzazione può essere rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area protetta;



- b. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area protetta.
11. Le attività di navigazione dovranno essere sospese in occasione di allertamenti riferiti a condizioni meteo avverse diramate dalla Protezione Civile. La loro ripresa sarà subordinata alla cessazione dello stato di allerta.
 12. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela e/o interferenze ambientali e per interventi manutentivi dell'asta fluviale di sospendere e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite, senza dare adito a rivalse di alcun tipo da parte dei soggetti autorizzati.
 13. Durante lo svolgimento di gare o manifestazioni sportive sono sospese le attività di affitto natanti.
 14. Per l'attività di navigazione svolta da soggetti privati non è prevista la richiesta di autorizzazione.
 15. L'Ente gestore, in caso di mancato rispetto delle presenti norme, ha facoltà di revocare l'autorizzazione.

Articolo 4. Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione di soggetti abilitati all'esercizio delle attività d'impresa

1. Le domande di autorizzazione di soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di affitto natanti dovranno essere presentate all'Ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno; è comunque previsto che il periodo di esercizio delle attività abbia luogo nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre e copra un arco temporale non superiore a 90 giorni.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, è effettuata dall'Ente gestore in base a criteri di premialità ambientale e didattica. L'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone e Urbino e dalle associazioni con maggior numero di soci residenti nei medesimi comuni.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di un regime di contingentamento e turnazione, con le seguenti modalità:
 - a. le attività si svolgeranno dall'alba al tramonto;
 - b. i turni sono stabiliti con durata di due (2) ore consecutive;
 - c. si fissa un limite di non più di dodici (12) unità contemporaneamente in acqua per ogni turno. Le imprese coinvolte dovranno autoregolamentare la propria attività in modo da non superare la soglia fissata.
4. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero dei natanti comunicati all'atto della richiesta.

Articolo 5. Norme di comportamento in navigazione

1. Il conduttore deve regolare il natante in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione e deve eseguire ogni manovra tempestivamente in maniera da non generare confusioni.
2. I cambiamenti di rotta non devono creare pericoli di collisione.
3. I conduttori devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri due (2).
4. I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo di canoe, kayak e water bike.
5. I conduttori devono utilizzare abbigliamento adatto a mantenere la temperatura corporea in relazione alle condizioni atmosferiche ed alla temperatura dell'acqua.
6. I conduttori devono verificare l'integrità del materiale utilizzato e l'inaffondabilità della canoa utilizzata.
7. I conduttori devono avere massimo rispetto per l'ambiente, la flora e la fauna acquatiche; in particolare non disturbare i nidi degli uccelli acquatici o le zone di ripopolamento ittico.
8. I conduttori devono stare il più possibile lontani dai pescatori e dalle lenze.



Articolo 6. Norme di salvaguardia dell'ambiente

1. E' vietato gettare in acqua o sulle sponde e/o abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 7. Segnaletica provvisoria per manifestazioni a carattere sportivo

1. La segnaletica relativa alle manifestazioni dovrà essere realizzata con modalità e materiali facilmente rimovibili, posizionata per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dell'evento ed essere rimossa immediatamente dopo il termine dello stesso.
2. Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà in particolare essere evitato qualsiasi danno ad alberi, manufatti, rocce etc., fatti comunque salvi i diritti di terzi.

Articolo 8. Rapporti con altre Amministrazioni

1. L'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore della RNS non esime gli organizzatori e promotori dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni.

Articolo 9. Potere prescrittivo

1. L'Ente gestore della RNS potrà prescrivere, in sede di autorizzazione, modifiche ai percorsi e/od alle modalità organizzative cui gli organizzatori o promotori dovranno attenersi.

Articolo 10. Danni o comportamenti non corretti

1. Eventuali danni, resti o rifiuti che non vengano rimossi o ripristinati entro quarantotto ore dal termine delle manifestazioni, saranno addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali contestazioni di infrazioni a termine di legge.

Articolo 11. Obblighi del responsabile dell'organizzazione

1. Al soggetto responsabile dell'organizzazione, contestualmente allo svolgimento delle manifestazioni, saranno attribuiti compiti di controllo e di coordinamento della sicurezza, nonché i servizi di supporto idonei a garantire il corretto svolgimento della manifestazione.

Articolo 12. Sorveglianza

1. La sorveglianza della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" è esercitata, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 394/91 e dell'art. 10 del D.M. 6 febbraio 2001, dai Carabinieri Forestali. Possono altresì esercitare tale attività, ai sensi della richiamata normativa, anche gli appartenenti alle Forze di Polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del Codice di Procedura Penale.
2. L'Ente gestore si avvale per la sorveglianza anche del Corpo di Polizia Provinciale.
3. L'Ente gestore può, per il tramite del Corpo di Polizia Provinciale, servirsi di guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29, di guardie giurate dei consorzi forestali o di aziende speciali costituite ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e degli articoli 7 e 10 della legge n. 984/1977 o di altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, con l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.

Articolo 13. Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente disciplinare comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 394/91, fatte salve le sanzioni previste dalle altre normative di settore.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Legale Rappresentante dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE
SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"



- novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. L'Ente gestore ha facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché in procedimenti civili e penali per il risarcimento del danno ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.